

L'ADDETTO
Rosario Locorotondo

Associazione Casale Podere Rosa

Sede in Via Diego Fabbri snc - Roma
Codice Fiscale 96251610588
P.IVA: 05127081007



Verbale assemblea Straordinaria con le modalità dell'Assemblea Ordinaria.

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 16,00, presso la sede dell'Associazione, si è tenuta l'assemblea generale Straordinaria, con le modalità dell'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima prevista il 23 ottobre alle ore 21,30, della Associazione Casale Podere Rosa, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore"

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, "Codice del Terzo settore", le modalità e le maggioranze per Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017, sono quelle previste all'articolo 11 dello Statuto per l'Assemblea Ordinaria.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente Assemblea il sig. Giampaolo Galli e quale Segretario la sig.ra Cau Francesca.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida ed atta a deliberare.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore" e rientrano tra le norme inderogabili o norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria. In particolare si è reso necessario modificare gli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24 e aggiungere gli articoli 17 bis, 17 ter e 26.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 17,00 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017"

Il Segretario
FRANCESCA CAU

Il Presidente
GIAMPAOLO GALLI

STATUTO

aggiornato ai sensi dell'art.101 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche

Art.1

(Denominazione)

È costituita a Roma, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche, e del Codice civile, l'Associazione di promozione sociale denominata "Casale Podere Rosa - APS".

L'Associazione non ha fini di lucro, è indipendente e non collegata ad alcun partito o gruppo istituzionalmente rappresentato. Assume la forma giuridica di "associazione non riconosciuta".

Art. 2

(Sede)

L'Associazione ha sede in Roma in Via Diego Fabbri s.n.c. angolo Via A. De Stefani.

Il Consiglio direttivo è delegato ad istituire sedi operative, oltre che istituire e/o sopprimere rappresentanze, agenzie ed uffici in luoghi diversi da detta sede.

Art. 3

(Finalità ed oggetto)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopi preminenti dell'Associazione sono la difesa e la tutela dell'ambiente, dei diritti sociali e del lavoro, la diffusione e la promozione di una cultura e una sensibilità ambientalista, di un modello di vita più sobrio con minori consumi, di una società più giusta e solidale, nonché la programmazione di attività, incontri, eventi di carattere culturale e di intrattenimento con la finalità di favorire l'incontro, la socializzazione e la crescita culturale intergenerazionale, in particolar modo, nel territorio in cui opera.

Le attività d'interesse generale, che l'Associazione intende svolgere avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati, rientrano tra quelle dell'elenco all'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017 di seguito riportate, aventi ad oggetto:

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il perseguimento di tali finalità l'Associazione si propone di:

- promuovere la protezione dell'ambiente nel suo insieme, del paesaggio, della natura;
- promuovere e difendere i diritti della persona e la solidarietà tra i popoli;
- promuovere il recupero urbano ed ambientale;
- promuovere l'uso, il riuso, il risparmio delle risorse naturali e delle energie alternative;
- promuovere l'agricoltura biologica e gli scambi equosolidali con i paesi del sud del mondo;
- promuovere la riflessione critica sui modelli di sviluppo economico e sui processi di globalizzazione;
- promuovere e sviluppare progetti di lavoro;
- promuovere e diffondere la cultura e la conoscenza dell'arte, con particolare riferimento al cinema, al teatro, alla musica, alla pittura e alla fotografia.

Da attuare, mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività



Handwritten signature or initials in blue ink.

di informazione e promozione inerenti le proprie attività statutarie da realizzare in proprio o avvalendosi dell'esperienza di singoli, associazioni, cooperative o realtà informali che operano sul territorio e/o in affinità con le finalità statutarie:

- fare della propria sede un luogo aperto allo scambio sociale e culturale, dove sperimentare concretamente e mostrare forme alternative per una nuova idea di società più equa e giusta nel rispetto dei diritti dell'uomo e dell'ambiente naturale in cui vive;
- organizzare corsi, seminari, incontri pubblici;
- gestire la didattica per le scuole, e una biblioteca;
- gestire attività e servizi sull'agricoltura biologica e sull'alimentazione (ristorazione biologica, gruppo di acquisto di alimenti biologici ed equosolidali, mercato contadino di agricoltura biologica, biobottega, orto biologico);
- organizzare spettacoli e incontri di carattere ricreativo e socio-culturale, quali proiezioni video e cinematografiche, rappresentazioni teatrali, mostre, concerti ed altro, per un pubblico intergenerazionale, nonché attività dedicate agli spazi e ai diritti dei bambini;
- ideazione e realizzazione di progetti, anche in relazione con altri soggetti, sia in forma autofinanziata o con l'accesso a finanziamenti o contributi pubblici o di altri enti;

L'Associazione persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale; è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del Codice del terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo tra le attività che in ogni caso rientrano nelle finalità e scopi dell'associazione, come, a titolo esemplificativo, la ristorazione biologica sociale.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Art. 4 (Durata)

La durata dell'Associazione è stabilita al 31 dicembre 2100

Art. 5 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale ha inizio il 01/01 e termina il 31/12 di ogni anno.

Art. 6 (Soci, associati volontari)

Sono soci tutti coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, condividendo gli scopi dell'associazione, ne fanno richiesta scritta, indirizzata al Presidente. Il Consiglio direttivo delibera sull'adesione dei nuovi soci, accettandone la domanda se non vi sono gravi motivi che ne comportano il rigetto. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato, il quale può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

I soci dell'associazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, essere informati sulle attività dell'associazione, votare in Assemblea come previsto dal successivo art. 10, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19, denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Il rapporto associativo deve essere effettivo ed è esclusa ogni forma di adesione temporanea o meramente occasionale.

L'associato può contribuire alle attività dell'associazione attraverso attività di volontariato. Il socio volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, come previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. Al socio volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro, e sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. 117/2017.

Art. 7
(Esclusione e recesso)

La qualifica di socio si perde per:

- esclusione
- dimissioni
- morosità nel pagamento delle quote nell'anno solare in corso allo scadere del 31 maggio.

Ogni socio ha diritto di partecipazione e voto alle assemblee solo se in regola con la quota per l'anno solare in corso.

L'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio direttivo solo per gravi motivi, e ratificata dall'Assemblea.

Il socio può recedere dall'associazione ai sensi dell'art.24 del Codice civile. Restano comunque a carico dei soci receduti tutti gli oneri conseguenti dalle deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea fino alla dichiarazione di recesso.

Art. 8
(Organi)

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Tesoriere
- Il Consiglio direttivo

e qualora ne ricorrano le condizioni:

- l'Organo di controllo
- l'Organo di revisione

Art. 9
(Assemblea dei soci)

L'assemblea dei soci è sovrana. Si riunisce almeno 1 volta ogni sei mesi su convocazione del Presidente. Si riunisce altresì quando il Presidente lo ritenga opportuno e su richiesta del Consiglio direttivo o di un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante affissione dell'avviso nella sede dell'associazione almeno 8 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. L'avviso di convocazione deve essere esposto chiaramente, in modo ben visibile, e contenere l'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 10
(Diritto di voto)

Tutti i soci hanno diritto di presenza, di parola e di voto in Assemblea purché abbiano provveduto al pagamento della quota annuale e, nel caso di nuovi soci, siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha un voto. È previsto il voto per delega, ma ogni socio non può avere più di una delega.

Art. 11
(Deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla forma giuridica, sulle proposte di modifiche allo statuto e sullo scioglimento dell'associazione. L'Assemblea straordinaria per la delibera sulla modifica della forma giuridica è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti i 2/3 dei soci aventi diritto al voto, e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualora sia presente 1/3 dei soci aventi diritto al voto, e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto, è validamente costituita qualora siano presenti i 3/4 dei soci aventi diritto al voto e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto.

Al permanere di un numero di soci superiori a 500, l'Assemblea ordinaria può regolamentare il proprio funzionamento, anche attraverso assemblee separate, rispetto a specifiche materie, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 12
(Quota associativa)

Ciascun socio è tenuto al versamento di una quota annuale che viene stabilita nell'ammontare dal Consiglio direttivo. La quota non è rivalutabile, non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 13
(Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

determina le linee programmatiche dell'attività dell'associazione e approva le proposte di attività che rispondano alle sue finalità;

elege e revoca i componenti del Consiglio direttivo;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

approva i bilanci di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

ratifica le delibere sull'esclusione dei soci approvate dal Consiglio direttivo;

delibera su tutte le questioni ad essa demandate dal Consiglio direttivo e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L'Assemblea straordinaria:

delibera sulla modificazione della forma giuridica;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 14
(Il Presidente)

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio stesso, dura in carica tre anni e può essere rieletto o anche rimosso con atto di sfiducia motivata approvato con la stessa maggioranza necessaria per eleggerlo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione per cui è l'unico che possa sottoscrivere atti impegnativi della medesima per quanto riguarda l'amministrazione ordinaria e straordinaria salvo deleghe al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 15
(Il Vice Presidente ed il Tesoriere)

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio stesso, e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio stesso; in caso di mancata nomina la carica è assunta dal Presidente.

Art. 16
(Il Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, ivi compresi Presidente, Vice Presidente e Tesoriere. Dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente.

Si riunisce altresì quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima della data fissata, mediante avviso per lettera raccomandata o telefax o telegramma, ovvero per via telefonica con affissione della convocazione nella sede sociale.

Art. 17
(Funzioni del Consiglio direttivo)

Spettano al Consiglio direttivo poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. Esso dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, coordina le attività dell'associazione, predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, disciplina l'ammissione e l'esclusione dei soci, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci e svolge ogni attività gestionale per il buon funzionamento dell'associazione e per l'esplicazione delle attività da essa promosse. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere

non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Risponde nei confronti dei soci e di terzi come previsto dal d. lgs. 117/2017.

Art. 17 bis

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'Organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 ter

(Organo di revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del d. lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18

(Conferenza culturale)

Per l'approfondimento dei progetti e delle finalità di cui all'art.3, l'associazione può avvalersi di un equippe di esperti nominati dal Consiglio direttivo.

Art. 19

(Informazione, comunicazione e libri sociali)

L'informazione sulla vita dell'associazione deve essere garantita a tutti i soci. Per favorire questo diritto devono essere affisse in apposito spazio individuato all'interno della sede, lo statuto e tutte le deliberazioni prese dall'associazione.

L'associazione ha l'obbligo di tenere, oltre al Bilancio e all'eventuale Bilancio Sociale, i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci tenuto dal Consiglio direttivo
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali. Tali libri sono tenuti a cura dell'organo di cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto dal Consiglio direttivo.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, in base alle disposizioni di legge, entro 30 giorni dalla data della richiesta motivata formulata all'organo competente.

Art. 20

(Obbligazione dell'Associazione)

Nessuna obbligazione può essere assunta dall'Assemblea, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo se non siano stati deliberati e accertati i fondi necessari per assolvere l'obbligazione stessa.

Art. 21

(Bilancio, divieto di distribuzione utili e Bilancio sociale)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del d. lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, evidenziando eventuali attività dal carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile e, in caso di necessità, entro il 30/6, fermo restando che deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Assemblea dei soci approva annualmente la delibera di bilancio, contenente il rendiconto economico e finanziario dell'associazione. Della deliberazione di bilancio dell'associazione, come delle altre

deliberazioni Assembleari o del Consiglio direttivo, viene data idonea forma di pubblicità a tutti i soci con l'affissione nella sede sociale.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 117/2017.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del d. lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 22

(Entrate e risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote di iscrizione e quote annuali associative versate dai soci;
- eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti testamentari da parte di terzi;
- ricavato di sottoscrizioni e raccolta fondi da utilizzare per il proseguimento dei fini statutari;
- rendite patrimoniali;
- ogni altra entrata o contributo, pubblici e privati, che concorra ad incrementare l'attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che il Consiglio direttivo riterrà opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del d. lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

Art. 23

(Patrimonio e obbligo utilizzo patrimonio)

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- fondi di riserva costituiti con gli avanzi degli esercizi precedenti.

Alla formazione del patrimonio concorrono anche i lasciti e le donazioni di enti pubblici e privati.

Fra le attività patrimoniali sono inclusi i beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24

(Scioglimento dell'Associazione)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25

(Rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 26

(Disposizione transitoria)

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, troveranno applicazione e produrranno effetti dal momento in cui, rispettivamente, il Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entrati in vigore.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

